Inserimento di stagisti o tirocinanti in azienda: modalità applicative e obblighi di sicurezza

Autore: Fabio Fugazza, Area Salute e Sicurezza sul Lavoro

Assolombarda

Introduzione

La normativa sulla sicurezza, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 considera lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-lavoro, ora PTCO (orientamento al lavoro), alla stregua del lavoratore.

Lo considera in particolare come **equiparato**, ovvero all'articolo 2, comma 1, il Testo unico sicurezza lavoro recita: "al lavoratore è equiparato *il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di* **alternanza tra studio e lavoro** *o di agevolare le scelte professionali* mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Il **Ministero del Lavoro**, dopo aver ribadito l'equiparazione, ai sensi del precedente articolo del **Testo Unico**, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, conclude sostenendo che:

"*nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta*".

Informazioni che deve avere lo stagista

La Normativa che regolamenta lo stage prevede che per attivare uno stage venga stipulata una Convenzione tra un Soggetto Promotore e un Soggetto Ospitante.

A questa dovrà seguire un Progetto Formativo sottoscritto dai tutor (sia aziendali che della scuola) e dallo stagista, al cui interno andranno esplicitate l'assicurazione, gli obiettivi e le modalità del tirocinio ed eventuali obblighi del tirocinante.

Lo stagista si impegna a rispettare l'accordo stabilito per il suo tirocinio e ad attivarsi per la buona riuscita dello stesso; si impegna a rispettare il regolamento dell'organismo di accoglienza, gli orari concordati, a garantire una buona condotta e la discrezione professionale.

L'azienda ospitante ha l'obbligo di informare lo stagista sull'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Allo stagista ed al tirocinante in definitiva, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, deve essere impartita una formazione generale della

durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l'azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l'attività dell'azienda medesima.

L'azienda ha l'obbligo di informare lo stagista sull'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, di designare un tutor che svolga il ruolo di referente in azienda per lo stagista e che ne segua l'attività e fornisca le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa.

In particolare, lo stagista deve essere informato sulle seguenti tematiche:

- l'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro,
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa,
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro,
- gli devono poi essere forniti, se necessari, idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).

Fra gli altri obblighi che il datore di lavoro deve osservare c'è quello di **visita medica**, così come chiarito dall'Interpello 1/2013 "Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi". L'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, impone che venga attivata la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge e anche per i soggetti che, pur non essendo lavoratori, sono ad essi equiparati, come appunto stagisti e tirocinanti.

Nel caso degli studenti tale norma va applicata nei casi in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Fonti:

Interpello n. 4/ 2018 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Compiti del soggetto promotore (Scuola, Università)

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio.

In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- il dirigente scolastico avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa;
- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza l'impegno per l'istituto scolastico riguarderà:

- il dirigente scolastico avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa;
- la formazione generale come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
- nomina di un responsabile scolastico del progetto;

- garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
- stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Compiti del soggetto ospitante

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un famigliare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l'azienda dovrà garantire:

- l'osservanza degli obblighi di legge,
- la valutazione dei rischi riferita all'esperienza di stage,
- la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall'allievo lo preveda,
- la sorveglianza sanitaria dell'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito,

- l'informazione dell'allievo sui rischi dell'azienda e della mansione a cui sarà adibito,
- l'informazione dell'allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto,
- l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
- un tutor aziendale.

Compiti del tirocinante

Con il **Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195**, è stato emanato un nuovo regolamento denominato "**Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro** entrato in vigore il **5 gennaio 2018**.

Il regolamento (art.2) "si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi".

Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il regolamento si applica "anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza".

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza ha lo **scopo** di dare agli studenti l'opportunità di "conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro".

Limiti numerici

Sono state rese note le nuove regole per stage e tirocini approvate dalla Conferenza Stato-Regioni dopo la Riforma del Lavoro.

Le principali novità riguardano, la durata, il limite numerico e i requisiti per le imprese. Il tirocinio non dovrà superare la durata di 6 mesi per neodiplomati e neolaureati, 12 mesi per disoccupati e inoccupati, 24 mesi per disabili. Superata la durata massima consentita, scattano le altre forme contrattuali previste dalla Riforma del Lavoro.

Per quanto riguarda il limite numerico, le PMI fino a 5 dipendenti posso ospitare massimo 1 tirocinante o stagista. Il numero sale a 2 per PMI da 6 a 20 dipendenti; per quelle oltre i 20 dipendenti il numero massimo di tirocinanti deve essere pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Le imprese devono inoltre rispettare alcuni requisiti tra cui: divieto di stage per mansioni a bassa specializzazione (per le quali non è necessario un periodo formativo); divieto di stage per risolvere problemi di organico nei periodi di grande attività lavorativa (lo stage non può sostituire un contratto a termine) o per sostituzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie; divieto di stage per le aziende che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione (per mansioni analoghe e nella stessa unità produttiva); divieto di realizzare più di un tirocinio con lo stesso stagista.

Inoltre sempre al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti è stabilito che “il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una **proporzione numerica studenti/tutor** della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.

Conclusione

E’ evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione.

Se le informazioni di base (“attività produttive in generale”) dovranno essere illustrate dall’Istituto scolastico, le condizioni specifiche, le procedure, gli ambienti di lavoro, le misure di prevenzione collettive, i DPI etc. potranno essere erogate con maggiore efficacia dall’Azienda.

In proposito, si rammenta, infine, che la struttura ospitante dovrà, all’interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all’attività svolta dagli studenti, cosa che assumerà vero valore preventivo se effettuato sul campo.

Copyright © 2022 RSPPITALIA